

LUIGI CAJANI

ALCUNE RIFLESSIONI DI UNO STORICO SULLE LEGGI CONTRO IL NEGAZIONISMO

Le leggi che puniscono il negazionismo, sia che riguardino soltanto lo sterminio nazista degli ebrei, sia che si estendano ad altri genocidi, nonché ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità — come nel caso del D.D.L. 54 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 15 ottobre 2013 — hanno ripetutamente suscitato critiche e preoccupazioni da parte di storici, che vi ravvisano un pericolo per la libertà di ricerca.

Già la prima di queste leggi adottata da uno Stato europeo, la francese *Loi Gayssot*, del 1990, che commina un anno di reclusione e una pesante pena pecuniaria a chi neghi « l'esistenza di uno o più crimini contro l'umanità definiti dall'articolo 6 dello statuto del Tribunale Militare Internazionale allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945 », suscitò subito critiche fra gli storici francesi. Pierre Vidal-Naquet, da tempo particolarmente impegnato nella lotta contro i negazionisti, scrisse che questa legge rischiava di fare di costoro dei martiri del libero pensiero, e si dichiarò contrario ad imporre una qualsiasi verità storica per legge¹. Madeleine Rebérioux affermò che la legge era superflua, come dimostrava il fatto che Robert Faurisson, uno dei più noti negazionisti francesi, era stato condannato sulla base delle norme preesistenti. Inoltre — continuava la Rebérioux — il giudice e lo storico hanno diverse strategie di ricerca, che non debbono essere confuse, e concludeva: « La verità storica rifiuta l'autorità dello Stato »². In un articolo del 1996 ella andò anche oltre nelle sue critiche, prevedendo che questa legge avrebbe aperto la via alla definizione di una verità storica ufficiale anche di altri genocidi³.

¹ PIERRE VIDAL-NAQUET, *Qui sont les assassins de la mémoire?*, in IDEM, *Les assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme*, édition revue et augmentée, postface de Gisèle Sapiro, Paris, La Découverte, 2005, p. 206.

² MADELEINE REBÉRIOUX, *Le Génocide, le juge et l'historien*, in *L'Histoire*, n. 138, novembre 1990, pp. 92-94.

³ MADELEINE REBÉRIOUX, *Contre la loi Gayssot*, in *Le Monde*, 21 maggio 1996.

Abbiamo qui i tre argomenti fondamentali contro queste leggi. Il primo riguarda l'opportunità di introdurre nel codice penale il reato specifico di negazionismo per contrastare il negazionismo per antonomasia, quello cioè che riguarda lo sterminio nazista degli ebrei. Infatti, se questo negazionismo viene riconosciuto come espressione razzista, e in particolare antisemita, può essere perseguita dalle norme che puniscono il razzismo in generale. Un reato specifico, come rilevato da Vidal-Naquet, può anzi avere effetti controproducenti. Si tratta comunque di una questione che non riguarda gli storici in quanto tali, giacché negare lo sterminio nazista degli ebrei non ha nulla a che vedere con la ricerca, ma che riguarda tutti i cittadini. I problemi per gli storici, nonché per insegnanti e giornalisti che si trovino a parlare o scrivere di storia, nascono con il secondo argomento, cioè che una tale legge apre naturalmente la strada a leggi simili che riguardano altri fatti storici, classificabili come genocidi, o crimini di guerra o contro l'umanità. E va qui sottolineato un punto che normalmente sfugge nei dibattiti, e cioè la distinzione fra negazione della realtà di un fatto storico e contestazione di una sua particolare qualificazione giuridica. Infatti, mentre nel caso dello sterminio nazista degli ebrei ne viene negata la realtà, negli altri casi, come la sorte degli armeni nell'Impero ottomano durante la Prima guerra mondiale o la carestia che colpì l'Ucraina negli anni '30 del Novecento, gli storici non negano che siano avvenuti, ma discutono se si debba o no qualificarli come genocidi. Infatti la definizione di questo reato che è stata data nel 1946 dall'ONU e che è stata ripresa nel 1998 dall'art. 6 dello Statuto della Corte Penale Internazionale, parla di « intento di distruggere, totalmente o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale »: una definizione che pone grossi problemi interpretativi, perché si basa sull'accertamento di una intenzione, quindi di una pianificazione, da parte degli esecutori, ed esclude alcune categorie di vittime, come quelle colpite per motivi politici ed economici. Nel caso della carestia in Ucraina, ad esempio, alcuni storici sostengono che si trattò di un genocidio pianificato dal regime sovietico per stroncare la resistenza dei contadini ucraini alla collettivizzazione, mentre secondo altri fu l'esito non voluto di una serie di errori nel gestire una gravissima crisi agricola. E non si tratta di una questione puramente accademica, ma anzi di una seria questione di politica interna (con ricadute internazionali nei rapporti con la Russia): mentre il presidente ucraino Viktor Juščenko ha fatto approvare nel 2006 una legge⁴ che definisce quella carestia un atto di genocidio contro il

⁴ ZAKON UKRAĬNI n. 376-V del 28 novembre 2006, in *Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraïni*, 2006, n. 50, p. 504.

popolo ucraino, e ne dichiara illegale la negazione, il suo oppositore e successore Viktor Janukovyč ha dichiarato ufficialmente all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2010 che la carestia era stata la conseguenza delle politiche del regime staliniano e non aveva colpito solo l'Ucraina, ma anche la regione del Volga, la Bielorussia e il Kazakistan, per cui considerarla un genocidio contro questa o quella popolazione era errato e scorretto⁵. Anche sul definire come genocidi i più recenti fatti di Srebrenica o del Darfur non c'è unanimità fra storici, giuristi e politici. Henry Huttenbach, direttore del *Journal of Genocide Research*, così ha sintetizzato il problema dell'incertezza nella definizione di genocidio:

A tutt'oggi il genocidio ... manca sia di una soddisfacente definizione concettuale che di un consenso sulle sue caratteristiche interne. Senza una definizione concettuale non è possibile distinguere gli eventi genocidiari da quelli non genocidiari⁶.

Il terzo argomento riguarda le diverse strategie di indagine che seguono storici e giudici: questi ultimi infatti si limitano ad accertare le responsabilità di imputati viventi, e la loro valutazione delle prove segue criteri diversi da quelli degli storici. Per di più la ricerca storica, come ogni ricerca scientifica, è in continua evoluzione, nei paradigmi e nell'acquisizione delle fonti, mentre una sentenza passata in giudicato è, appunto, definitiva. Un tribunale non può quindi interferire nella ricerca storica. Né può farlo un parlamento con una legge, perché la sua attività non può che essere determinata dalla maggioranza politica del momento.

Le previsioni di Madeleine Rebérioux sull'estensione del negazionismo oltre i confini originari dello sterminio nazista degli ebrei si sono ben presto avverate, sotto la spinta di vari gruppi di pressione, quando nel 2001 in Francia sono state approvate due leggi, una che ha definito la schiavitù e la tratta degli schiavi africani come crimini contro l'umanità⁷, l'altra composta da un unico articolo che recita: « La Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915 »⁸: una formulazione che lega indissolubilmente la realtà dell'evento e la sua definizione giuridica. Queste leggi, comunemente note come *lois mémorielles*, non comminano alcuna sanzione, a differenza della *Loi Gayssot*, ma per quella sul genocidio armeno si trattava solo di un primo passo: ben pre-

⁵ Parliamentary Assembly of the Council of Europe, *Report of the sitting of 27.4.2010*.

⁶ HENRY R. HUTTENBACH, *From the Editor: Towards a conceptual definition of Genocide*, in *Journal of Genocide Research*, 4:2 (2002), 167-175, qui p. 167.

⁷ *Loi n. 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance, par la France, de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité*.

⁸ *Loi n. 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915*.

sto infatti sono state fatte nuove proposte di legge per includervi le stesse sanzioni della *Loi Gayssot*, proposte che dopo un iter assai contrastato sono arrivate all'approvazione nel gennaio 2012, in una forma peraltro che non faceva più riferimento al solo genocidio armeno, ma più in generale a tutti i « crimini di genocidio ... riconosciuti come tali dalla legge francese »⁹. Questa legge è stata però subito dichiarata incostituzionale dal *Conseil constitutionnel*, il quale ha affermato che il legislatore aveva attentato al principio della libertà di espressione perché aveva represso la contestazione dell'esistenza e della qualificazione giuridica di reati che esso stesso aveva riconosciuto e qualificato come tali¹⁰.

La legge francese del 2012 è un esempio di estensione del campo di applicazione del reato di negazionismo attraverso la generalizzazione: questo modello è seguito ad esempio in Spagna, Portogallo e Svizzera (dove è stata emessa una condanna per negazione del genocidio armeno), mentre Austria, Germania e Belgio menzionano specificamente e unicamente il genocidio nazista. Questa generalizzazione è indubbiamente pericolosa per la ricerca storica, in quanto estende in maniera indefinita e quindi illimitata il numero di fatti storici definibili da una sentenza o da una legge: si pensi ad esempio che in Francia, nel maggio 2007, una decina di deputati ha presentato all'*Assemblée nationale* una proposta di legge mirante al riconoscimento del genocidio della Vandea durante la Rivoluzione francese¹¹. Questa proposta non è mai stata discussa, ma è stata tenacemente ripresentata nel marzo del 2012¹². A mettere a rischio la libertà di espressione sulla storia è però anche la creazione di nuove condotte criminose, quali l'approvazione, la minimizzazione e il tentativo di giustificazione, previste da Austria, Germania e Belgio: queste due ultime condotte criminose sono molto indeterminate e quindi fonte di incertezza del diritto, e investono direttamente la ricerca storica, giacché, come rilevano alcuni giuristi, possono essere applicate a chi analizza la genesi e la dinamica di un massacro considerandole come reazione ad un pericolo o a un precedente atto di violenza¹³.

⁹ Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958, Treizième législature, *Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi (n° 3842) de Mme Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien* (n. 4035 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 décembre 2011).

¹⁰ Conseil Constitutionnel, *Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012*.

¹¹ Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958, Douzième législature, *Proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide vendéen de 1793-1794* (n. 387 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2007).

¹² Assemblée nationale, Constitution du 4 octobre 1958, Treizième législature, *Proposition de loi visant à reconnaître officiellement le génocide vendéen de 1793-1794* (n. 4441 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 mars 2012).

¹³ Cfr. EMANUELA FRONZA, *Profili penalistici del negazionismo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*,

Questa tendenza penalizzatrice è passata dal livello dei singoli Stati e quello europeo con la *Decisione quadro ... sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, adottata il 28 novembre 2008¹⁴, che assimila a forme di razzismo e xenofobia anche negazione, apologia, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, e che fa da sfondo al D.D.L. 54. L'iter di questo provvedimento è stato lungo e contrastato per la resistenza di alcuni Stati, quali Regno Unito, Irlanda, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca, particolarmente attenti alla garanzia della libertà di espressione, che hanno dichiarato che la propria legislazione antirazzista è del tutto sufficiente e quindi alla fine hanno ottenuto l'inserimento di clausole che hanno consentito loro di non applicare la *Decisione quadro* per quanto riguarda i reati di negazionismo e simili¹⁵.

Gli storici si sono mobilitati a più riprese e anche con successo contro queste leggi. In Francia va ricordata in particolare la mobilitazione contro le *lois mémorielles* da parte dell'associazione *Liberté pour l'Histoire* (di cui è attualmente presidente Pierre Nora), che con l'*Appel de Blois*, firmato nel 2008 da centinaia di storici europee, ha fra l'altro dichiarato

La storia non deve essere schiava dell'attualità né essere scritta sotto il dettato di memorie in concorrenza fra di loro. In uno stato libero, nessuna autorità politica ha il diritto di definire la verità storica e di limitare la libertà dello storico con la minaccia di sanzioni penali¹⁶.

La *Decisione quadro* ha suscitato reazioni negative anche fuori d'Europa. Nel 2007 l'American Historical Association ha emesso in proposito un comunicato, nel quale afferma che la ricerca scientifica può essere giudicata soltanto dai colleghi di chi la compie e che nel caso di uno storico che distorca le prove le misure che possono essere prese nei suoi confronti dovrebbero essere solo l'esclusione da incarichi accademici e, nei casi estremi, dalle pubblicazioni¹⁷. E ancora nel 2007 l'Assemblea generale del Comité International des Sciences Historiques /International Committee of Historical Sciences ha espresso allarme e preoccupazione¹⁸, ed ha organizzato su questi temi una sessione del congresso internazionale di scienze storiche che è stata tenuto ad Amsterdam nel

n.s., XLII (1999), pp. 1034-1074, alle pp. 1050, 1061-1062.

¹⁴ Pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 6 dicembre 2008, pp. L 328/55-L 328/58.

¹⁵ Vedasi in proposito PAOLO LOBBA, *La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato*

di negazionismo, in *Ius17@unibo.it*, n. 3/2011, pp. 109-158.

¹⁶ Disponibile nel sito *www.lph-asso.fr*.

¹⁷ *AHA Statement on the Framework Decision of the Council of the European Union on the Fight against Racism and Xenophobia*, in *Perspectives* 45/8 (2007).

¹⁸ Disponibile nel sito *www.cish.org*.

2008. Gli storici italiani si sono mobilitati già una volta contro un simile provvedimento, quando il ministro della Giustizia Clemente Mastella, facendo riferimento alla *Decisione quadro*, allora in corso di discussione, propose un disegno di legge per punire la negazione dello sterminio nazista degli ebrei. Marcello Flores, Simon Levis Sullam ed Enzo Traverso promossero un appello¹⁹, nel quale si affermava fra l'altro che una legge del genere sarebbe stata pericolosa, inutile e controproducente, per più di un motivo: perché avrebbe offerto ai negazionisti « la possibilità di ergersi a difensori della libertà d'espressione »; perché quando uno Stato stabilisce una verità storica, questa verità rischia di essere delegittimata e viene minata « la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale »; e perché esistono già leggi che puniscono sufficientemente l'incitazione alla violenza e all'odio razziale e l'apologia di « reati ripugnanti e offensivi per l'umanità ». L'appello si concludeva con l'affermazione che spetta non allo Stato ma alla società civile combattere il negazionismo « attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica ». L'appello venne firmato in pochissimo tempo da oltre 200 storici, e di fronte a questa levata di scudi Mastella modificò sostanzialmente il disegno di legge, eliminando ogni riferimento al negazionismo e limitandosi a inasprire le pene contro chi « diffonda idee sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico »²⁰. Questo disegno di legge peraltro non venne mai posto in discussione e fu alla fine dimenticato. Un nuovo appello, dai contenuti simili a quello del 2007, è stato ora diffuso dagli stessi storici contro il disegno di legge presentato al Senato²¹. Allora la mobilitazione degli storici ebbe successo e indusse i politici a un ripensamento: al momento in cui scrivo, gli inizi di novembre del 2013, la questione sul D.D.L. 54 è ancora aperta.

¹⁹ Noi storici contro la legge che punisce chi nega la Shoah, in *l'Unità*, 23 gennaio 2007

²⁰ Disegno di legge recante: « Norme in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 », approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007

rientamento sessuale e l'identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 », approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007

²¹ Libertà per la storia, in *il Sole 24 ore - domenica*, 27 ottobre 2013.